

N. 46/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile

Il Tribunale in composizione collegiale composto da

Dott.ssa Silvia Bianchi	Presidente relatore
Dott.ssa Ivana Morandin	Giudice
Dott.ssa Sara Pitinari	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato da Cristina Andreatta, con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Valentina Vianello, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Martellago (VE);
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;
ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto la sig.ra Andreatta versa in stato di sovraindebitamento (si fa presente che, da un lato, i debiti dell'istante superano il milione di euro e, dall'altro, la sig.ra Andreatta non ha alcun patrimonio e percepisce un reddito netto di € 2.707,00 mensili);
osservato che l'istante non è soggetta alle procedure concorsuali maggiori;
letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che ogni decisione circa la parte dello stipendio da apprendere alla presente procedura verrà presa dal nominando G.D.;



osservato che spetterà al nominando Liquidatore valutare la sussistenza dei presupposti di legge per agire ai fini della declaratoria di inefficacia dei pagamenti effettuati dall'istante ed elencati alla pagina 6 della relazione dell'OCC;

visto l'art. 270 cci;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Cristina Andreatta, nata a Treviso il 4.12.1970;

nomina Giudice delegato la dott.ssa Silvia Bianchi;

nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, la dott.ssa Valentina Vianello;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;

dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia.

Si comunichi anche alla dott.ssa Vianello.

Venezia, 4.4.2024

Il Presidente relatore

